Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO IV

RIL. 13 ASP
Prot. E. 15419 e15430

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI Reparto
SEDE

OGGETTO: cap. 4868 pg.6 - IPE di spesa primaria con contratto Prot. SICOGE 1427 – decreto 289 del 26/03/2021 – Proroga tecnica ordinativo n. 4575867 del 08/11/2018 – RICHIESTA CHIARIMENTI.

In merito al provvedimento di proroga tecnica n. 1/2021 stipulato in data 11/02/2021, ai sensi dell'art. 106, c. 11, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, delle attività previste nell'ordinativo di fornitura n. 4575867 in data 8 novembre 2018, stipulato a favore di FASTWEB SPA di Milano e MATICMIND SPA di Vimodrone (MI) in R.T.I., alle medesime condizioni e nella misura strettamente necessaria ad individuare il nuovo affidatario dei servizi, al fine di mantenere in perfetta efficienza il network geografico proprietario, nonché essere in grado "*real time*" di configurare e monitorare da remoto n. 5665 apparati di rete attivi installati sul territorio nazionale, si richiedono chiarimenti circa il soggetto indicato in tale atto quale nuovo "contraente".

Nello specifico, si osserva che codesta Amministrazione ha individuato quale nuovo contraente la sola Società FASTWEB Spa e non il soggetto aggiudicatario iniziale della convenzione, ovvero "*FASTWEB S.p.A. e MATICMIND S.p.A. in R.T.I.*", come ribadito peraltro nella determinazione n. 1394 del 29/12/2020, a cui si fa rinvio, a seguito di dichiarazione rilasciata dalla Società FASTWEB S.p.A. sulla mancata validità del R.T.I. appositamente costituita e non ravvisando in tale circostanza una delle fattispecie indicate tassativamente dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 ai fini della sostituzione di un nuovo contraente a quello originario. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che l'affidamento in questione non possa essere legittimamente considerato una mera proroga di un affidamento precedente che, come è noto, è costituita dal solo slittamento in avanti del termine finale del contratto ad invarianza di tutti gli altri elementi costitutivi dell'obbligazione.

Peraltro, si rammenta che non sono ammesse modifiche contrattuali "sostanziali" fra cui, ad esempio, il caso di cambiamento dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto originario, di cui al comma 4 lettera b) art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Nella fattispecie in esame, l'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario muterebbe necessariamente, passando da una rete di imprese (composta da due società ben distinte fra loro) ad una unica impresa beneficiaria.

In relazione a quanto sopra, si trattengono gli atti e si resta in attesa dei chiarimenti richiesti.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Corbo

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI
crm38895@pec.carabinieri.it

N. 4868/61-5-2020 di prot. **Roma, 16 luglio 2021**

(RIF. LETT. E 15419 E 15430 IN DATA 21 APRILE 2021)

OGGETTO: D.D. n. 289 del 26/03/2021 - FASTWEB S.p.A. / MATICMIND S.p.A. S.r.l. - importo complessivo € 1.185.747,08 IVA non inclusa - cap. 4868/6 E.F 2021 e 2022.

A **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** **ROMA**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO C/O MINISTERO DELLA DIFESA

1. In esito alle osservazioni mosse con la lettera in riferimento, si partecipa che il Centro Unico Contrattuale di questo Comando Generale ha precisato che:
   a. l'individuazione del contraente FASTWEB S.p.A. al fine di garantire l'essenziale servizio di mantenimento in efficienza del network geografico proprietario e di configurazione e monitoraggio da remoto di n. 5.665 apparati di rete installati su tutto il territorio nazionale:
      - è stata determinata dalla circostanza che il R.T.I. costituito da FASTWEB S.p.A. e MATICMIND S.p.A. è cessato per ragioni organizzative interne allo stesso;
      - nella considerazione della necessità di garantire la continuità e la tempestività del servizio si è proceduto ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, co. 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il quale "*è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire*";
      - si è proceduto a stipulare l'atto di proroga con FASTWEB S.p.A., unico operatore economico rimasto del R.T.I., configurandosi la individuazione dello stesso come mera modifica del R.T.I. dovuta alla intervenuta rinuncia da parte di MATICMIND S.p.A., e non come modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1, let. d) del D. Lgs. n. 50/2016;
   b. la rinuncia da parte di MATICMIND S.p.A. non ha comunque comportato modifiche contrattuali sostanziali né un mutamento dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, tanto più considerato che la quota di prestazioni rese da MATICMIND S.p.A. nel contratto cui la proroga tecnica afferisce, di natura non essenziale, era inferiore al 5% del valore delle prestazioni complessive;
   c. la soluzione descritta risulterebbe l'unica percorribile per garantire l'essenziale servizio, nelle more della conclusione dell'iter della nuova gara indetta da Consip S.p.A. per la stipula di un Accordo Quadro recante il medesimo oggetto, come riportato nel decreto di approvazione dell'impegno.

2. Per quanto precede, si rinnova la richiesta di dar corso al provvedimento di cui trattasi.

d'ordine
IL CAPO DEL VI REPARTO
(Gen. B. Nicola Massimo Masciulli)

I\R2\2021\4868.61.2020\(3)